



Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



**Ministeri e
Polizia Penitenziaria**

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n. 39

Roma, 4 Marzo 2014

Oggetto: Notiziario FLP – VIDEOSORVEGLIANZA: l'esistenza di telecamere anche se non funzionanti, non esonera il titolare del trattamento (datore di lavoro o rappresentante legale) da responsabilità circa gli adempimenti preventivi richiesti dall'art. 4 della legge 300/1970 (Corte di Cassazione Penale Sentenza n. 4331/2014)

Si pubblica Notiziario FLP n. 08 Prot. n. 080/FLP14 del 27 febbraio 2014, inerente l'argomento in oggetto.

**Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)**





Prot. n. 080/FLP14

Roma, 27 febbraio 2014

NOTIZIARIO N° 08

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU

LORO SEDI

VIDEOSORVEGLIANZA

L'esistenza di telecamere anche se non funzionanti, non esonera il titolare del trattamento (datore di lavoro o rappresentante legale) da responsabilità circa gli adempimenti preventivi richiesti dall'art. 4 della legge 300/1970

Corte di Cassazione Penale, 30 gennaio 2014, n. 4331

La **FLP** informa che la **Corte di Cassazione**, Sezione penale, con la sentenza n. 4331 del 12.11.2013, depositata in cancelleria il 30.01.2014, intervenendo in tema dei diritti dei lavoratori sanciti dallo Statuto, **ha affermato che l'installazione di telecamere all'interno dell'azienda di cui alcune puntate direttamente sui dipendenti (con violazione della privacy), effettuata senza attendere l'autorizzazione della DTL o l'accordo con le Rappresentanze Sindacali (o autorizzazione scritta di tutti i lavoratori interessati: Cass. sez. III, 17 aprile 2012 n. 22611), comporta la responsabilità penale del datore di lavoro, anche se le stesse telecamere risultano spente.**

La Corte, pertanto, ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Il Tribunale di Lodi con sentenza del 4 giugno 2012 aveva già condannato l'amministratore alla pena di € 200 di ammenda per il reato di cui all'articolo 4, comma 2, I. 300/1970.

I giudici di legittimità hanno evidenziato come vada prioritariamente tutelato il bene giuridico della riservatezza del lavoratore e, di conseguenza, il reato di pericolo a carico del datore di lavoro (la norma sanziona a priori l'installazione, prescindendo dal suo utilizzo o meno) può configurarsi con la mera installazione non autorizzata dell'impianto di videoripresa, anche se la telecamera risulta spenta sino al bene del lavoratore.



La vicenda ha riguardato il rappresentante legale di una società di persona che aveva installato un impianto audiovisivo di controllo a distanza dei lavoratori delle casse del suo supermercato **senza aver esperito la procedura di cui all'articolo 4 della legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori), rubricato "impianti audiovisivi", che stabilisce:**

"E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori".

Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i Sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale."

La predetta norma individua due fattispecie, tra loro diverse, per le finalità di trattamento dei dati:

- La prima fattispecie sancisce il divieto di utilizzare delle apparecchiature finalizzate al mero controllo dell'attività lavorativa, **in quanto l'utilizzo improprio delle stesse potrebbe ledere la riservatezza dei lavoratori ed ancora di più la loro autonomia di movimento nello svolgimento del lavoro;**
- La seconda fattispecie riguarda il datore di lavoro che per motivi di sicurezza anche del personale e per preservare il patrimonio della stessa azienda (organizzazione ed esigenze aziendali) disponga l'installazione di impianto di videosorveglianza **previo consenso delle rappresentanze sindacali (ove esistenti) ovvero mediante una autorizzazione amministrativa dinanzi all'Ispettorato Provinciale del Lavoro.** Anche in questo caso, il citato ente ha snellito le procedure autorizzatorie mediante un iter semplificato, riportato nella circolare del 16.04.2012 della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per i casi in essa descritti (attività economiche a forte rischio) che non necessitano di un "accertamento tecnico preventivo dello

stato dei luoghi, in quanto sostanzialmente influenti ai fini del rilascio dell'autorizzazione". Ciò significa che con una semplice istanza si potrebbe ottenere il rilascio dell'autorizzazione (senza preventivo sopralluogo) purché corredate da idonea documentazione indicata nella predetta circolare.

In merito al trattamento dei dati, si ricorda i contenuti della lett.a) dell'art. 4 del codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs 30 giugno 2003, n. 196) che stabilisce come "trattamento", *qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati*".

In caso di violazione del citato art. 4 legge 300/1970 il datore di lavoro va incontro a tre diverse conseguenze.

- **La prima è di natura penale:** ammenda da € 154,94 ad € 1.549,37 od arresto da 15 giorni ad un anno (salvo che il fatto non costituisca più grave reato. In questo caso il contravventore -a valutazione del Giudice penale- può essere ammesso all'oblazione con conseguente estinzione del reato.
- **La seconda è di natura civile** in quanto i dati eventualmente acquisiti impropriamente dal datore del lavoro (registrazione immagini mediante impianto di telecamere) non farebbero testo (ovvero "non hanno valore probatorio"), in un eventuale contenzioso con il dipendente ripreso.
- **La terza è di natura sindacale** (art. 28 dello statuto dei lavoratori) nel momento in cui il datore di lavoro non ha rispettato le procedure di preventiva consultazione dei rappresentanti sindacali ove esistenti.

Con la sentenza in esame, che chiarisce cosa è lecito e cosa non lo è in materia di installazione di telecamere, torna alla ribalta il dibattito sulla videosorveglianza in materia di lavoro e sulla riservatezza personale che è un diritto garantito dalla stessa Carta Costituzionale; un dibattito, che non si limita alla semplice affermazione di essere spiati continuamente (da occhi indiscreti) stante le numerose telecamere installate, oramai ad ogni angolo di strada, negli androni condominiali, nei supermercati, negli uffici pubblici e privati ecc. quanto al fatto, se le telecamere siano state installate secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente, dai regolamenti e dai provvedimenti emessi dall'Autorità del Garante (come avviene il trattamento? chi è l'amministratore di sistema? l'amministratore di sistema rispetta le disposizioni del provvedimento del Garante e la durata della registrazione? Ecc...).

Si riporta di seguito, la sentenza della Corte di Cassazione n. 4331 del 12.11.2013, depositata in cancelleria il 30.01.2014.

Dipartimento Studi e Legislazione

Cassazione Penale, 30 gennaio 2014, n. 4331

Lavoro – Violazione della riservatezza – Impianto di videoripresa puntato sui dipendenti al lavoro – Installazione non autorizzata dell'impianto

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 4 giugno 2012 il Tribunale di Lodi ha condannato P.G. alla pena di € 200 di ammenda per il reato di cui all'articolo 4, comma 2, l. 300/1970 per avere, quale legale rappresentante di una s.n.c., installato un impianto audiovisivo di controllo a distanza dei lavoratori delle casse del suo supermercato senza accordo con le rappresentanze sindacali e senza autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro.

2. Ha presentato appello - poi convertito in ricorso - il difensore adducendo due motivi. Il primo motivo denuncia la violazione dell'articolo 4, comma 2, l. 300/1970: insufficiente sarebbe a integrare il reato la installazione dell'impianto, essendo necessaria anche la verifica della sua idoneità a cagionare concrete conseguenze dannose ai lavoratori. Nel caso in esame il reato non sussiste perché le modalità delle riprese non sono tali da ledere la riservatezza di questi. Il secondo motivo richiede la concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale: la sentenza è contraddittoria laddove afferma che, per la modestia della sanzione pecuniaria, è più favorevole non concedere i benefici, ciò essendo logico, invece, solo per la sospensione condizionale.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Il primo motivo adduce violazione dell'articolo 4, comma 2, l. 300/1970, negando che l'installazione dell'impianto audiovisivo sia di per sé integrativa della condotta criminosa. La norma, invero, stabilisce: "*Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti*". La norma, tuttora vigente pur non trovando più (cfr. Cass. sez. III, 24 settembre 2009 n. 40199) sanzione nell'articolo 38, comma 1, sempre dello Statuto dei lavoratori dopo la soppressione del riferimento all'articolo 4 nel suddetto articolo 38, comma 1, operata dall'articolo 179 d.lgs. 196/2003 (che colma la lacuna con il combinato disposto dei suoi articoli 114 e 171), prevede una condotta criminosa rappresentata dalla installazione di impianti audiovisivi idonei a ledere la riservatezza dei lavoratori, qualora non vi sia stato consenso sindacale (o autorizzazione scritta di tutti i lavoratori interessati: Cass. sez. III, 17 aprile 2012

n. 22611) o permesso dall'Ispettorato del lavoro. Secondo il ricorrente, tuttavia, non è sufficiente l'installazione dell'impianto, occorrendo anche una "successiva verifica della sua idoneità": e poiché l'impianto "è stato eseguito in conformità al progetto allegato alla richiesta di autorizzazione in seguito approvato, è palese che il reato non sussiste perché le modalità delle riprese visive, peraltro effettuate soltanto dopo ottenuta l'autorizzazione della D.P.L., non sono tali da ledere la privacy dei lavoratori". Che l'idoneità degli impianti a ledere il bene giuridico protetto, cioè il diritto alla riservatezza dei lavoratori, sia necessaria affinché il reato sussista emerge *ictu oculi* dalla lettura del testo normativo - idoneità che peraltro è sufficiente anche se l'impianto non è messo in funzione, poiché, configurandosi come un reato di pericolo, la norma sanziona a priori l'installazione, prescindendo dal suo utilizzo o meno. L'esistenza di tale idoneità, invece, si colloca sul piano fattuale, per cui sono inammissibili al riguardo le doglianze del ricorrente. Ad *abundantiam* si osserva comunque che tale accertamento è stato effettuato, come emerge dalla descrizione dell'impianto nella sentenza impugnata, impianto inclusivo di otto microcamere a circuito chiuso, alcune puntate direttamente sulle casse, ed è dei lavoratori alle casse che l'imputazione contesta la violazione della privacy.

3.2 Il secondo motivo lamenta la mancata concessione del beneficio di cui all'articolo 175 c.p., sulla base del fatto che il Tribunale sarebbe incorso in "una macroscopica contraddizione" laddove ha ritenuto più favorevole all'imputato non concedere i benefici di legge, il che non sarebbe condivisibile quanto alla non menzione nel certificato del casellario giudiziale. Il motivo è manifestamente infondato, poiché - se lo si intende, conservativamente, come denuncia di vizio motivazionale - non sussiste incongruità nel ragionamento del Tribunale, in quanto il modestissimo livello dell'ammenda (€ 200) logicamente incide in senso negativo sull'opportunità di concedere qualunque beneficio di legge. Peraltro, non si può non rilevare che lo stesso imputato, nelle sue conclusioni, non ha chiesto la concessione di alcun beneficio di legge e che, qualora in sede di merito non sia stato richiesto il beneficio della non menzione, la sua mancata concessione non è deducibile con il ricorso per cassazione (Cass. sez. IV, 29 ottobre 2008 n. 43125).

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.